

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA N. 29 del 01/08/2014

COMUNE di GRUMO NEVANO
01 AGO. 2014
Prot. N° <u>9740</u>

## IL SINDACO

RILEVATO che la "Villa Comunale" rappresenta uno spazio verde, aperto alla fruizione di tutti i cittadini che, considerandolo un luogo tranquillo ed ameno, vi trascorrono parte del loro tempo;  
CONSIDERATO che tale tranquillità e tale spazio verde, ultimamente, vengono ad essere spesso turbati e deturpati;

RITENUTO indispensabile, per la tutela del suddetto luogo, porre opportune ed adeguate prescrizioni all'interno dello stesso;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

## ORDINA

all'interno della Villa Comunale il

## DIVIETO

1. Di introdurre cani (od altri animali) privi di guinzaglio e museruola, consentendone altresì l'espletamento dei bisogni fisiologici, senza essere dotati di paletta e sacchetto per la rimozione degli stessi; in ogni caso nelle aree verdi è vietato far accedere i cani (od altri animali);
2. Di calpestare le aiuole, sradicare le piante, spezzare i rami, raccogliere fiori, danneggiare i cordoli delle stesse;
3. Di imbrattare, danneggiare, deturpare od utilizzare impropriamente panchine, pavimentazione, servizi igienici ed ogni arredo o bene di cui è dotata la Villa Comunale;
4. Di circolare con veicoli a motore (potranno accedere e circolare solo quelli di primo intervento, del servizio di manutenzione e quelli adibiti al trasporto dei disabili, con obbligo per tutti di andatura a passo d'uomo);
5. Di gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
6. Di occupare il suolo, anche in via temporanea, per esposizioni di merci, trattenimenti vari e quant'altro, senza preventiva autorizzazione;
7. Di effettuare qualsiasi gioco, in particolare con palloni, che possa arrecare disturbo o molestia ai frequentatori della Villa Comunale
8. Di far scoppiare petardi o qualsiasi altro genere di botti o accendere fuochi di qualsiasi natura;
9. Di praticare attività rumorose che, per intensità o durata, rechino disturbo alla quiete pubblica o comunque agli altri frequentatori della Villa Comunale;

## AVVERTE

Che chiunque violi uno dei divieti previsti nella presente ordinanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da E 25,00 ad E 500,00 così come previsto ex art. 7 bis, comma 1 bis, del D.lgs. N. 267/2000; salve le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata:

> alla Cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio ed affissione all'ingresso della Villa Comunale e comunicata;

> Al Comando Corpo di Polizia Municipale Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 01.08.2014

IL SINDACO

Vincenzo Brasiello

